



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti

Corporate Tax Consultancy

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnerservizi@legalmail.it

Brescia, li 24 Marzo 2021

A tutta la Spett.le Clientela

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 24/03/2021
DECRETO SOSTEGNI
“NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO”**

Gentile cliente,

La presente per informarVi che sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il **Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41** (cosiddetto “decreto sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Il decreto legge “Sostegni” (DL 41/2021) ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producano reddito agrario. Si potrà beneficiare del contributo, previa presentazione in via telematica di una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate; il contributo spetta a tutti coloro il cui ammontare medio del fatturato **e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia calato di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.**

Il testo prevede, con riferimento al contributo a fondo perduto, che ai fini della determinazione dell’agevolazione sia richiesto il calcolo di un **nuovo parametro** per definire la base di calcolo.

L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una percentuale alla **differenza** tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Tale **percentuale** è prevista nelle seguenti misure:

- 60%, per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
- 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione;
- 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni;
- 20%, tra 5 e 10 milioni.

La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro **dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi”**.

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

- partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;

- **dividendo per 12** (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
- calcolando la differenza tra i suddetti importi;
- applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, si consideri un soggetto ammesso al nuovo contributo a fondo

perduto in assenza di specifiche esclusioni come in passato – con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro.

In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12); la diminuzione del fatturato è quindi superiore al 30%.

La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a 2.500 euro.

A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo quindi un contributo a fondo perduto spettante pari a **1.500 euro** (60% di 2.500 euro).

Estensione ai soggetti con ricavi fino a 10 milioni

Alla luce dell'estensione dell'ambito applicativo dell'agevolazione ai soggetti con ricavi 2019 fino a **10 milioni**, si consideri ora il caso di un'impresa con un fatturato 2019 pari a 8 milioni e un fatturato 2020 pari a 5 milioni di euro. In tal caso, la differenza relativa all'ammontare medio mensile 2020-2019 è pari a 250.000 (3 milioni/12) e il contributo a fondo perduto spettante pari a 50.000 euro (20% di 250.000).

Nonostante l'estensione dell'agevolazione ai contribuenti con ricavi fino a 10 milioni, l'importo del contributo non può comunque essere superiore a **150.000 euro**.

I contributi a fondo perduto non sono più automatici

Come per gli ultimi ristori anche i "contributi a fondo perduto" previsti dal DL sostegni arriverà direttamente sul conto corrente delle imprese, artisti, professionisti e produttori di reddito agrario che ne hanno diritto. Non sono però previsti automatismi e **sarà necessario presentare un'istanza** che si farà attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate: il contribuente metterà i dati nel sistema e già nella ricevuta di presentazione della domanda avrà il calcolo dell'aiuto che riceverà. Nelle prossime ore verrà firmato un provvedimento dove sarà spiegato esattamente quale procedura seguire e sarà pubblicato il facsimile della richiesta.

A differenza dell'ultima volta sarà necessario presentare una domanda e dal momento dell'istanza i tempi per avere sul proprio conto l'erogazione richiesta passeranno circa 10 giorni. Tre giorni sono i tempi tecnici per il trasferimento bancario, gli altri serviranno all'agenzia delle entrate per controllare che quanto affermato nell'istanza sia veritiero. Sarà controllato che l'IBAN e la partita IVA siano coerenti, ma soprattutto che siano corretti le dichiarazioni in merito a ricavi, fatturati e compensi del 2019 e del 2020.

Il meccanismo di calcolo per il contributo a fondo perduto, che tra l'altro è esente da tasse, passa proprio attraverso il confronto tra i valori delle due annualità.

Il contributo è concesso solo ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti sul territorio italiano che nel 2020 abbiano prodotto ricavi, registrato fatturati o percepito compensi **in misura inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Il contributo fruibile cash o come credito d'imposta

Il nuovo contributo a fondo perduto sarà double face: saranno infatti i contribuenti a scegliere tra l'erogazione "cash" o, in alternativa, l'ottenimento di credito d'imposta di pari ammontare utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Questa è una delle principali novità relative alla forma di sostegno statale prevista dal decreto legge Sostegni. Tale novazione è disciplinata nel decreto in cui viene anche specificato in maniera perentoria che, la scelta della modalità di erogazione, se con contributo "in contanti" o con tax credit, sarà **irrevocabile** da parte del contribuente. In poche parole dunque, prima di scegliere, va fatta un'attenta analisi poiché una volta opzionata l'alternativa non si può più tornare indietro.

La prima analisi da fare è quella relativa alla capienza fiscale. Qualora la scelta sia quella della via della compensazione, il contribuente beneficiario, che in questo caso potrà assumere la forma di impresa o lavoratore autonomo (forfettari compresi), dovrà infatti verificare di avere un monte imposte e contributi da pagare, eventualmente anche arretrato, al fine di poter liquidare velocemente il credito d'imposta incamerato.

Per una completa valutazione sulla convenienza è opportuno segnalare che, come espressamente indicato nel DL, il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non si applicheranno i limiti fissati dall'articolo 31, comma 1 del decreto legge 78/2010.

L'articolo sopra citato al comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,

e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento. Inoltre, per espressa previsione normativa contenuta nella bozza del DL, la compensazione di questo credito **non rientrerà nel calcolo dei limiti di compensazione** massimi effettuabili nell'annualità. Secondo quanto disposto infatti all'articolo 34 comma 1 della legge 388/2000 infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare, importo ridotto a 700 mila euro dal 2010. Inoltre, al fine di rendere l'opzione del credito fiscale ancor più appetibile, il legislatore fa cadere anche il vincolo disposto all'articolo 1, comma 53 della legge 244/2007 che, a partire dal 2008, limita a 250 mila euro l'importo massimo dei crediti utilizzabili direttamente in dichiarazione e che vanno esposti poi nell'apposito quadro RU dei modelli. Se dunque la formula di erogazione in contante non genera problemi di valutazione della capienza fiscale, l'alternativa del credito però non corre rischi relativamente alla velocità di incasso del contributo.

Vi sono infatti contribuenti che ancora attendono i perdenti ristori o contributi a fondo perduto. Una volta superata la verifica della capienza, l'erogazione del bonus sotto forma di credito diviene invece immediatamente disponibile per il beneficiario che non rischia i tempi di attesa del bonifico dell'Agenzia delle entrate.

Ultimo aspetto da analizzare è quello pratico. L'incasso del contributo in contante infatti consente al beneficiario più forme di spesa potendo infatti utilizzare il ristoro per pagare fornitori oppure per saldare imposte pregresse o future. Il credito d'imposta invece, per sua natura, è ovviamente utilizzabile solo per pagare debiti fiscali e contributivi. L'opzione, se cash o con tax credit, andrà esplicitata presentando apposita comunicazione all'agenzia delle entrate, da inviare tramite modalità telematica, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura da parte dell'agenzia stessa.

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet. Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. In caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d'imposta nel caso di tale scelta).

Sarete contattati dallo Studio quanto prima per informarvi sul diritto al contributo sostegno e sull'eventuale scelta del tipo di rimborso (bonifico) o compensazione F24, probabilmente già al 16 Aprile o al massimo 16 Maggio.

Le tempistiche del bonifico dovrebbero essere brevi (massimo un mese dalla domanda).

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **www.saccopartners.it** che Vi invitiamo a consultare.

Allegati:

- 1 – Modulo Istanza
- 2 – Istruzioni per la compilazione del modulo
- 3 – Contenuto informativo dell'istanza

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)